



***Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo ai sensi  
del D.lgs n. 231/2001***

***PARTE GENERALE***

***7 Aprile 2021***

<b>1</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>3</b>
1.1	Il Decreto Legislativo n. 231/2001 .....	4
1.2	Il "Processo" 231 .....	6
1.3	La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo .....	8
1.4	L'adozione del Modello quale esimente.....	10
1.5	Le linee guida .....	11
1.6	Destinatari della parte generale .....	11
<b>2</b>	<b>Il quadro normativo di riferimento.....</b>	<b>12</b>
<b>3</b>	<b>La Società .....</b>	<b>21</b>
3.1	L'ente 21	
3.2	L'Amministratore Unico.....	21
3.3	L'oggetto sociale.....	23
3.4	Il Revisore Unico.....	23
3.5	L'organigramma .....	24
3.6	Il contratto di servizi tra Vezzola e Antonutti .....	25
<b>4</b>	<b>Il codice etico.....</b>	<b>26</b>
<b>5</b>	<b>L'Organismo di Vigilanza (OdV) .....</b>	<b>27</b>
5.1	Istituzione dell'Organismo di Vigilanza .....	27
5.2	Nomina, e durata in carica del componente dell'Organismo di Vigilanza .....	28
5.3	L'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti.....	29
5.4	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	30
5.5	Attività di reporting .....	32
5.6	Flussi informativi nei confronti dell'ODV .....	32
5.7	Obblighi di riservatezza .....	33
5.8	Cause di rinuncia, decadenza, revoca, incapacità, morte .....	33
<b>6</b>	<b>Formazione e diffusione del Modello .....</b>	<b>34</b>
6.1	Formazione del personale .....	34
6.2	Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi .....	35
6.3	Misure a tutela delle segnalazioni (Whistleblowing) .....	35
<b>7</b>	<b>Sistema disciplinare e sanzionatorio .....</b>	<b>35</b>
7.1	Principi generali .....	36
7.2	Violazioni .....	37
7.3	Provvedimento per inosservanza da parte dei dipendenti non Dirigenti .....	38
7.4	Provvedimenti per inosservanza da parte dei dirigenti e dei Consiglieri .....	38
7.5	Provvedimenti nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori, institori, procuratori .....	39

## ALLEGATI

Mappa reati - processi	
Mappa dei Rischi .....	
Codice Etico	
Protocolli e procedure del Sistema di Gestione	
Catalogo dei reati 231	

---

## 1 Introduzione

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime di "responsabilità amministrativa" a carico delle Società, Antonutti S.r.l. (d'ora innanzi: "Antonutti" o "la Società"), nella gestione delle attività aziendali e sulla base dei valori di efficienza, correttezza e lealtà, ha adeguato la propria organizzazione ai dettami di tale normativa. Il Modello di Organizzazione e Gestione (d'ora in avanti "MOG" o "Modello"), ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231, è stato deliberato per la prima volta dall'Amministratore Unico (AU) di Antonutti. Le finalità di questa scelta sono, oltre all'implementazione di un sistema organico che prevenga la commissione di reati e illeciti, anche quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società, la responsabilità e la consapevolezza di poter incorrere in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative in caso di violazione delle norme;
- ribadire, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etici ai quali Antonutti intende attenersi;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al Modello.

Il Dlgs 231/2001 introduce un superamento del classico principio sulla responsabilità penale delle persone giuridiche per cui "societas delinquere non potest": in questo senso, la responsabilità amministrativa dell'impresa appartiene oggi all'ordinamento legislativo ed evolve con questo. Per questo, l'adozione del Codice Etico e del Modello, rappresenta un valido strumento di prevenzione e di sensibilizzazione per tutti coloro che lavorano per Antonutti.

Dal punto di vista espositivo, anche in linea con quanto auspicato da Confindustria, il Modello di Antonutti è stato redatto in una parte generale ed in più parti speciali.

La parte generale è articolata in distinte sezioni dedicate al D.lgs 231 e alla costruzione e adozione del Modello (Introduzione – Capitolo 1), al quadro normativo di riferimento (Capitolo 2), alla descrizione della Società (Capitolo 3), al Codice Etico (Capitolo 4), all'Organismo di Vigilanza (OdV - Capitolo 5), alla formazione del personale ed all'attuazione del Modello (Capitolo 6) e al sistema disciplinare (Capitolo 7).

Le parti speciali sono dedicate ciascuna alla prevenzione di una specifica famiglia di reati presupposto.

---

## **1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001**

Il presente Modello è stato realizzato e successivamente aggiornato in attuazione del D.lgs 231/2001, che istituisce, in attuazione di alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.lgs n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come Società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti")<sup>1</sup> per i reati tassativamente elencati nella norma<sup>2</sup> e commessi nel loro interesse o a vantaggio dell'ente da:

- a) soggetti apicali, ossia persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi [art. 5, comma 1, lettera a)];
- b) altri soggetti non apicali, ossia sottoposti alla direzione o alla vigilanza di una delle figure

---

<sup>1</sup> Sono esclusi dalle disposizioni del Decreto 231 lo Stato, gli Enti Pubblici territoriali e altri Enti Pubblici "non economici" o che svolgano funzioni di rilievo costituzionale, i partiti politici e i sindacati.

<sup>2</sup> Nella sua stesura originaria il Decreto 231 elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Successivamente, le ipotesi di reato contemplate dal Decreto 231 sono state ampliate per effetto dell'art. 6 della Legge n. 409/2001, dell'art. 3 della Legge n. 61/2002, dell'art. 3 della Legge n. 7/2003, dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, dell'art. 9 della Legge n. 62/2005, dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 152/2006, dell'art. 9 della Legge n. 123/2007, dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 231/2007, dell'art. 7 della Legge n. 48/2008, dell'art. 2 della Legge 94/2009, dall'art. 15 della Legge n. 99/2009, dall'art. 4 della Legge n. 116/2009, del Decreto Legislativo n.121/2011, del Decreto Legislativo n.121/2012, dalla Legge "Anticorruzione". n.190/2012, del "D.lgs "Ecoreati" N. 1345-B del 19 maggio 2015, del D.lgs "Grasso" n. 19 del 21 maggio 2015, del Decreto Legislativo n. 125/2016, della Legge n.153/2016, della Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 (cd caporalato), del D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017.

---

sopra indicate [art. 5, comma 1, lettera b)].

I due casi sono di seguito descritti:

a) nel primo caso – previsto dall’art. 6, comma 1 – ovvero quando a commettere il reato sia un soggetto in posizione apicale, si applica la cosiddetta inversione dell'onere della prova, ovvero l'ente, per sottrarsi all’addebito di responsabilità, deve dimostrare che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito Modello 231) idoneo a prevenire il reato verificatosi;
- la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 è stata affidata a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito OdV) e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine al Modello 231;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello 231.

Inoltre, il Modello 231 deve rispondere – ex art. 6 commi 2 e 3 – alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto 231;
- prevedere specifici protocolli, ovvero procedure, diretti a definire i processi decisionali dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli (OdV);
- prevedere un piano di formazione per il personale dipendente;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231;
- prevedere idonei sistemi di informativa sul Decreto 231 a favore di tutti i soggetti destinatari della disciplina;

b) nel secondo caso – previsto dall’art. 7, commi 1 e 2 – ovvero se a commettere il reato sia stato un soggetto non apicale, l'ente deve dimostrare unicamente di aver adottato e attuato un Modello 231 idoneo a prevenire i reati della specie di quelli oggetto di analisi.

La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha concretamente

---

perpetuato il reato e si configura anche in relazione a reati commessi all'estero<sup>3</sup>, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati compiuti (art. 4, comma 1).

Il Decreto 231 identifica anche le sanzioni comminabili a fronte della commissione dei reati individuati (art. 9), tra le quali quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Sebbene la normativa non imponga l'adozione obbligatoria di tale Modello 231, ma lasci facoltà all'ente di provvedervi, la relativa implementazione e corretta adozione permette all'azienda sia di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti e dei propri dipendenti, sia di incentivare tutti i collaboratori ad assumere comportamenti eticamente corretti nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto 231.

## **1.2 Il "Processo" 231**

Con l'espressione "Processo 231" s'intende il complesso di attività e risorse che sono organizzate tra loro in modo tale da adempiere a quanto previsto dal Decreto 231 e, conseguentemente, esimere la Società da qualsiasi responsabilità collegata al decreto.

Si tratta di un processo ciclico che – ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) – deve essere avviato dall'organo dirigente della Società, quindi efficacemente attuato e periodicamente aggiornato attraverso la supervisione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) – ex art. 6, comma 1, lettera b).


Tale processo, assimilabile logicamente al processo di Global Risk Management<sup>4</sup> si compone di tre macro fasi, ovvero Risk Assessment, Risk Management e Risk Control:

---

<sup>3</sup> Non è, tuttavia, questo il caso di Antonutti.p.a., posto che oggi la Società svolge la propria attività unicamente sul territorio nazionale.

<sup>4</sup> Il "Processo 231" è in realtà una componente operante per specifici reati del processo di Global Risk Management (Prandi P., *Il risk management integrato*, in Prandi P. (a cura di) (2010) *Il risk management. Teoria e pratica nel rispetto della normativa*, FrancoAngeli, Milano).

---



**Antonutti**

- Risk Assessment: si tratta dell'attività propedeutica allo sviluppo del Modello 231 e consiste nell'analizzare l'azienda in tutti i suoi settori/funzioni con l'obiettivo di individuare i punti di ogni singolo processo dove l'azienda è esposta al rischio di accadimento di un potenziale reato presupposto ex Decreto 231 (*Mappa reati - processi*);
- Successivamente, a ogni attività a rischio viene associato un profilo di rischio residuo valutato prendendo in considerazione i diversi presidi posti in essere dalla Società nello specifico caso (*Mappa dei rischi*);
- Risk Management: muovendo dalla Mappa dei rischi e basandosi sulle procedure e i presidi già esistenti in azienda, la Società sviluppa<sup>5</sup> il Modello 231. Parallelamente predisporrà e implementerà un piano di lavoro per aggiornare il sistema di procedure e presidi esistente con l'obiettivo di ridurre ulteriormente il rischio residuo associato alle diverse attività;
- Risk Control: si tratta dell'attività di controllo e monitoraggio circa l'adeguatezza e la corretta applicazione del Modello 231 da cui dovranno eventualmente via via emergere le proposte di nuovi aggiornamenti necessari per rendere più efficace il sistema di organizzazione, gestione e controllo.

Antonutti procede a una revisione della mappatura di quei processi e di quelle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati

---

<sup>5</sup> In realtà in molti casi articola, completa e formalizza.

dal Decreto, periodicamente e – in ogni caso – quando intervengano apprezzabili mutamenti o modifiche:

- nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività della Antonutti;
- nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della società;
- nella propria attività o in relazione ai servizi o beni offerti alla propria clientela.

L'individuazione delle aree/attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali è perseguita con un costante monitoraggio della documentazione societaria (Organigramma, deliberazioni e relazioni degli Organi amministrativi e di controllo), del sistema di deleghe, procure e poteri, di procedure e prassi operative, dell'evoluzione legislativa in materia di "responsabilità amministrativa degli Enti" e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria e di ANCE.

Il processo di miglioramento ciclico introdotto secondo i principi del "risk management" trova corrispondenza nel processo del miglioramento continuo, ovvero nel ciclo di Deming (Plan, Do, Check, Act) su cui si basano le norme internazionali sui sistemi di gestione adottate dalla Società.

### **1.3 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Le attività principali poste in essere per la realizzazione del Modello Antonutti<sup>6</sup> possono essere così riassunte:

- analisi delle linee guida sviluppate dalle associazioni di categoria di riferimento;
- interviste con le figure apicali e con i responsabili di funzione (settori) aziendali per la definizione e mappatura dei diversi pericoli ex Decreto 231 a cui il settore di appartenenza è soggetto e successiva suddivisione in tre livelli in funzione della gravità potenziale del reato<sup>7</sup> (*Mappa dei rischi*);
- definizione della mappa dei processi aziendali peculiari del settore sensibili alla commissione dei reati indicati nel Decreto 231 (*Mappa reati - processi*);
- analisi delle procedure sviluppate da Antonutti Srl. nell'ambito del sistema di gestione integrato sviluppato secondo le norme UNI EN ISO 9001 (qualità), UNI EN ISO 14001

---

<sup>6</sup> Nella redazione del presente Modello Antonutti sono state considerate le «esigenze» individuate dal Legislatore nel Decreto 231 e sviluppate dalle Associazioni di Categoria (Confindustria e ANCE). Sono state altresì considerate le indicazioni di altri organismi quali l'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza (AODV<sup>231</sup>).

<sup>7</sup> Reati con alta gravità potenziale per Antonutti, reati con media gravità potenziale e reati con bassa gravità potenziale.

---

(ambiente), UNI EN ISO 45.000 (sicurezza), ISO 39001 (sicurezza stradale), e Certificazioni SOA;

- analisi e mappatura delle attività di Antonutti Srl e delle corrispondenti funzioni aziendali con identificazione delle circostanze che possono determinare l'effettiva commissione dei reati all'interno di ogni processo (*Mappa dei rischi*);
- identificazione dei requisiti per l'OdV e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello Antonutti;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'OdV;
- attività di informazione e formazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello Antonutti, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico .

Sono state pertanto sviluppate dodici sezioni della Parte Speciale del MOG Antonutti:

- Sezione A – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001: reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime;
  - Sezione B – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
  - Sezione C – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 bis e 25-novies del D.lgs. n. 231/2001: reati riguardanti informatica e trattamento dati e violazione diritti d'autore;
  - Sezione D – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 25-decies e 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001: reati ambientali;
  - Sezione E – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi dell'art. 25 ter del D.lgs. n. 231/2001: reati societari;
  - Sezione F – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi dell'art. 24 ter del D.lgs. n. 231/2001: reati di criminalità organizzata;
  - Sezione G – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi dell'art. 25-bis.1 del D.lgs. n. 231/2001: reati contro l'industria e il commercio;
  - Sezione H – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi dell'art. 25-decies del D.lgs. n. 231/2001: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
  - Sezione I – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi dell'art. 25-octies del D.lgs. n. 231/2001: ricettazione, riciclaggio, impiego denaro, beni o utilità illecite o autoriciclaggio;
-

- Sezione J – Art. 10 Legge 146/2006: reati transnazionali;
- Sezione K – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi dell’art. 25-quinquies del D.lgs. n. 231/2001: delitti contro la personalità individuale;
- Sezione L – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi dell’art. 25-duodecies del D.lgs. n. 231/2001: impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per ogni “Sezione”, ovvero per ogni famiglia di reati presupposto, la Società ha definito una o più procedure o protocolli atti a pianificare le attività ed a stabilire appropriati sistemi di controllo per prevenire la commissione dei reati nelle attività sensibili. Tali procedure possono essere riferite ad uno o più dei sistemi di gestione applicati dalla società in base alle norme ISO pertinenti o possono essere adottate allo scopo esclusivo di prevenzione dei reati 231. Le procedure pertinenti – dette anche “protocolli” – sono citate in coda ad ogni Sezione della parte speciale del Modello.

#### **1.4 L’adozione del Modello quale esimente**

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di Amministrazione o di Direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’Ente non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla Direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di Direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

---

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità i Modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

### **1.5 Le linee guida**

Per agevolare l'adempimento di quanto disposto dal Decreto 231, alcune Associazioni di Categoria<sup>8</sup> hanno fornito alle imprese indicazioni metodologiche sulle modalità di predisposizione del Modello 231. Tali indicazioni sono di carattere generale e necessitano di successivi affinamenti e adattamenti sulla base delle caratteristiche dell'ente a cui vengono applicate, assunto che il rischio-reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa – non solo dimensionale – e dell'area geografica in cui essa opera.

Le linee guida che maggiormente rilevano e che sono state seguite nel caso Antonutti Srl sono quelle definite da Confindustria e dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

### **1.6 Destinatari della parte generale**

Sono Destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte generale del Modello di Antonutti ai sensi del D.lgs 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- i componenti degli organi sociali di Antonutti;
- procuratori, institori, ecc.;
- i soggetti incaricati di funzioni nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
- l'Organo Amministrativo e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui Direzione);

---

<sup>8</sup> Si citano, per esempio, le linee guida definite da Confindustria, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e Farmindustria. Altrettanto rilevanti possono essere considerati altri documenti e pubblicazioni prodotti, per esempio, dall'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza (AODV<sup>231</sup>).

---

- i lavoratori somministrati.

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere Destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte generale, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Antonutti;
- i fornitori e i partner (anche in forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Antonutti.

## **2 Il quadro normativo di riferimento**

Il sistema della responsabilità amministrativa degli Enti, delineato dal D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, si articola sui capisaldi descritti nel seguito.

Anzitutto, la responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal Legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all'Ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, senza che però sia necessaria la sua identificazione.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);

- concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).

Con la Legge 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stata prevista l'applicabilità del D.lgs. 231/2001 per i delitti di "induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui all'art. 319 quater c.p.

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Il 27 luglio 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 21 giugno 2016, n. 125 che ha apportato alcune modifiche agli art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), i quali sono richiamati dall'art. 25 bis del D.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Nell'art. 453 c.p. sono stati inseriti il secondo e terzo comma: [II]. La stessa pena (del primo comma dell'art. 453 c.p. n.d.r.) si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. [III.] La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

---

Per l'effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 125/2016, l'art. 461 c.p. è stato così modificato:

[I] Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati [esclusivamente] alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

[II] La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Inoltre nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del D.lgs 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti Reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- fattispecie relativa a "fatti di lieve entità" (art.2621 - bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 cod. civ.);
- reati transnazionali (L. 146/2006);
- impedito controllo (art. 2625, 2° comma cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629- bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

In merito alle "false comunicazioni sociali", va rilevato che si tratta di una fattispecie di reato riformulata dalla Legge 69/2015. In particolare, con la L. n. 69 del 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", sono stati modificati i reati collegati agli artt. 2612 e 2622 c.c.; in particolare, è stata eliminata la precedente soglia di punibilità del falso in bilancio e prevista una specifica responsabilità per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei

---

documenti contabili, sindaci, liquidatori delle Società quotate o che si affacciano alla quotazione, che controllano Società emittenti strumenti finanziari quotati o che fanno appello al pubblico risparmio. È stato altresì introdotto l'art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità", per la commissione delle condotte di cui all'art. 2621 c.c. caratterizzate da lieve entità tenuto conto della natura, delle dimensioni della Società e delle modalità e degli effetti della condotta e dell'art. 2621-ter c.c. che prevede una causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità. Circa l'eliminazione nella nuova formulazione della norma dell'inciso "ancorché oggetto di valutazione", le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiamate a decidere «Se ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tuttora rilevanza il falso "valutativo" pur dopo la riforma di cui alla legge n. 69 del 2015», hanno adottato la seguente soluzione: «Affermativa. Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione" se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni» (Cfr. Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 31 marzo 2016).

Con la Legge 190/12 è stata prevista l'applicabilità del D.lgs. 231/2001 al delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Modifiche in tema di reati di Corruzione tra privati sono state quindi introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 le cui principali novità sono state le seguenti:

- Nuova formulazione della Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ex art. 25 ter del D.lgs. 231/2001 in cui la nuova fattispecie è costruita in termini di reato di mera condotta (o pericolo), senza cioè la previsione di un evento di danno.
- Introduzione del reato autonomo di "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635 bis c.c.) con il quale si punisce il soggetto attivo anche qualora l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità per compiere atti di infedeltà verso la propria Società non sia accettata

Le Leggi n.7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente gli articoli 25 quater e 25 quinquies, che estendono la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater) e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies).

La Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel

---

settore agricolo” ha modificato l’art. 603-bis c.p. rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” inserendolo nell’art. 25 quinquies del D.lgs. 231/2001.

Tali articoli sono stati modificati dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” e dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” introducendo i reati previsti nei rispettivi titoli. Più recentemente, inoltre, la Legge n. 123/2007 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche anche per i reati di natura colposa connessi a omicidio o lesioni personali gravi e gravissime in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, come previsti dagli art. 589 e 599 del Codice Penale. Tali disposizioni sono state ribadite dall’art.30 del D.lgs 81/08 (il cosiddetto “testo unico” della sicurezza sul lavoro).

Con la legge 146/2006 sono stati introdotti nel D.lgs. 231/2001 i reati transnazionali.

Ancora il D.lgs 21 novembre 2007, n. 231 ha attuato, introducendo l’art. 25-octies del Decreto, la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (testo in vigore dal 29 dicembre 2007). Con l’approvazione della Legge n.186/2014 in vigore dal 1 gennaio 2015 è stato poi introdotto nell’ordinamento Italiano. all’art. 648-ter 1 c.p. il delitto di auto riciclaggio annoverandolo inoltre tra i reati presupposto ex D.lgs 231/2001 in aggiunta tra quelli all’art. 25-octies del Decreto.

Con la Legge 18 marzo 2008 n. 48, viene attuata la ratifica e l’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica che introduce il reato di cui all’art 495 bis codice di procedura legale “Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”, introduce l’art.24bis al D.lgs 231, “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” (poi ulteriormente modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016) e modifica altre fattispecie di reato già previste.

La legge 18 novembre 2019 n. 133 ha convertito in legge con modificazioni il DL 105/2019, recante un complesso di disposizioni urgenti tese ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l’istituzione di un “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” e la previsione di misure volte a garantire i necessari e specifici standard di sicurezza. In tal modo il nuovo reato sulla sicurezza cibernetica è stato ricondotto, in sede di conversione del decreto, all’interno del D.Lgs n. 231/2001, all’art. 24-bis.

---

L'art. 24-ter ("Delitti di criminalità organizzata") è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 dall'art. 2 comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato da ultimo dalla L. 17 aprile 2014 n. 62 poi dalla L. 69/2015 e quindi dalla L. 153/2016. La legge dell'11 dicembre 2016, n. 236 ha invece introdotto nel codice penale l'art. 601-bis concernente il "Traffico di organi prelevati da persona vivente" e ha innalzato le pene previste dalla l. 1° aprile 1999, n. 91 in materia di traffico di organi destinati al trapianto. La legge citata ha inserito il richiamo all'art. 601 bis c.p. (nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), nel sesto comma dell'art. 416 c.p., rientrante nel catalogo dei reati che possono attivare la responsabilità dell'ente. Pertanto il nuovo reato di cui all'art. 601 bis c.p., nonché i reati previsti dalla legislazione speciale in materia, trovano accesso "mediato" tra i reati c.d. presupposto della responsabilità attraverso il loro richiamo operato dall'art. 416, comma 6 c.p., così come modificato dalla L. 236/16.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e contenente modifiche al D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, introduce ulteriori modifiche con l'art. 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" e l'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Il D.lgs 3 agosto 2009, n. 106 - "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" introduce ulteriori modifiche inerenti l'ambito della sicurezza sul lavoro. Tali modifiche riguardano l'art. 16 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, in ordine al controllo da parte del datore di lavoro dell'attività del delegato che "...si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello di verifica e controllo...", l'art. 30 che assegna alla Commissione Consultiva permanente l'elaborazione di procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese e l'art. 51, che attribuisce agli organismi paritetici che svolgono o promuovono attività di formazione, il rilascio di una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30, tramite istituzione di specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti, attestazione della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

Con la Legge 99 del 2009 è stato introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies).

Con il D.lgs. 121/2011 sono stati aggiunti i reati ambientali, all'art. 25-undecies del Decreto:

---

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs 152/2006, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs 152/2006, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs 152/2006, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs 152/2006, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.lgs 152/2006, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs 152/2006, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso;
- omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs 152/2006, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1 e art. 2);
- inquinamento doloso da parte di navi (D.lgs. 202/2007, art. 8);
- inquinamento colposo da parte di navi (D.lgs. 202/2007, art. 9);
- impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (art. 3 L. 549/1993);

L'ambito dei reati ambientali è stato poi ampliato con la L. 69/2015 con le seguenti fattispecie ambientali integrate nell'art. 25-undecies del Decreto:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p. L. 68/2015)
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p. L. 68/2015)
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p. L. 68/2015)
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p. L. 68/2015)
- norma riportante le "Circostanze aggravanti" (art. 452-octies c.p. L. 68/2015)

Con il D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 entrato in vigore il 9 agosto 2012, è stato introdotto nel Decreto, l'art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ).

---

La fattispecie delittuosa che interessa l'articolo duodecies è quella disciplinata dall'art. 12 e 12 bis del D. Lgs. N. 286 del 25 luglio 1998 che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal medesimo articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Il 4 novembre 2017 è stata pubblicata in G.U. la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 (con entrata in vigore il 19 novembre 2017) che ha apportato modifiche in particolare all'art. 25-duodecies relativo all'illecito amministrativo di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" aggiungendo all'unico comma di questo articolo ulteriori tre (1-bis, 1-ter e 1-quater), volti a sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina. L'art. 30 comma 4 della legge introduce sanzioni pecuniarie e interdittive ex D.lgs. 231/01 in relazione alla commissione dei delitti di "procurato ingresso illecito" e di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", disciplinati dall'articolo 12 del D.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione).

Il D.lgs. 231/2001 contiene una specifica fattispecie penale, rubricata "Inosservanza delle sanzioni interdittive" (art. 23), anch'essa presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 (entrata in vigore il 29 dicembre 2017) in materia di "whistleblowing", ha introdotto il nuovo comma 2-bis dell'art. 6 del DLgs. 231/2001, ai sensi del quale i modelli di organizzazione adottati devono prevedere l'attivazione di uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente stesso, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti rispetto ai reati ivi previsti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e almeno uno deve essere idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche

Il 19 novembre 2017 è entrata in vigore la Legge 161/2017 di riforma del Codice Antimafia che stabilisce modifiche al Codice penale e ad altri articolati, tra cui il D. Lgs. 231/2001. In materia di responsabilità degli enti, in particolare, è pertinente l'articolo 25-duodecies del Decreto, al quale vengono aggiunti tre commi (i primi due riferiti a nuovi reati presupposto in relazione alla commissione dei delitti di "procurato ingresso illecito" e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" - delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter e comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - e il terzo alle sanzioni interdittive.

---

Il 12 dicembre 2017 è entrato in vigore il nuovo articolo 25-terdecies del D.lgs 231/2001 dedicato alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia (introdotto dalla Legge 167/2017, Legge europea 2017 e modificato dal D.lgs. n. 21/2018).

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 16 Gennaio 2019, la legge n.3/2019 (cd "Spazza-corrotti") recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" che è entrata in vigore il 31 Gennaio 2019. La suddetta legge ha apportato ulteriori modifiche rilevanti ai fini 231, sia per quanto riguarda i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (2635 c.c. e 2635-bis c.c.), in quanto se ne prevede ora procedibilità d'ufficio e non più a querela della persona offesa, sia riscrivendo in parte l'art. 25 del decreto 231, relativo alla responsabilità societaria per reati di corruzione in particolare con l'inserimento del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p) nel catalogo degli illeciti punibili ed inasprendo le sanzioni interdittive, differenziando il quantum sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto.

Il 16 maggio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 maggio 2019, n. 39 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive". Tale Legge ha interessato anche il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'art. 5 della stessa ha infatti previsto l'introduzione di un nuovo art. 25-quaterdecies nel corpo del D.lgs. 231/2001, relativo ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

La Legge n. 157/2019 (Legge di conversione del c.d. "Decreto Fiscale") infine, tra le varie misure, ha disposto l'inserimento tra i reati presupposto della responsabilità degli enti di alcuni dei reati tributari già previsti dal D.lgs. 74/00 con l'introduzione del nuovo art. 25 quinquiesdecies. I reati di cui si tratta sono:

- "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 2 D.lgs. 74/00);
- "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" (art. 3);
- "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- "Occultamento o distruzione di documenti contabili" (art. 10) e;
- "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" (art. 11).

Il D.lgs. 75/2000 ha successivamente introdotto nel Decreto gli ulteriori seguenti delitti previsti dal D.lgs.74/2000, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

---

- dichiarazione infedele (art.4);
- omessa dichiarazione (art.5);
- indebita compensazione (art. 10 quater).

In virtù degli interessi finanziari UE connessi ai "diritti di confine, sempre con Il D.lgs. 75 del 14.07.2020, è stato previsto un successivo art. 25-sexiesdecies dedicato ai reati di contrabbando disciplinati dal DPR 43/1973, a cui conseguono una sanzione pecuniaria fino a 200 quote (fino a 400 quando i diritti di confine superano i 100.000 euro) e le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lett. c), d), e) del D.Lgs. 231/2001).

Il D.lgs. 75/2000 ha introdotto infine alcune modifiche che hanno riguardato i reati contro la Pubblica Amministrazione. Negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 sono stati, infatti, inseriti i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), delle frodi nel settore agricolo (art. 2 della L. 898/1986), di peculato (artt. 314 comma 1 c.p. e 316 c.p.) e di abuso di ufficio (art. 323 c.p.).

Tutti coloro i quali rivestono le figure di soggetti apicali o sottoposti come definito dal Decreto 231 – ex art. 5 – sono tenuti allo scrupoloso rispetto di quanto di seguito stabilito e ciascuno, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, è obbligato a darne immediata attuazione.

## **3 La Società**

### **3.1 L'ente**

L'Ente che adotta e si impegna ad attuare efficacemente il presente Modello 231 è Antonutti S.r.l. (la Società), con sede legale in Lonato del Garda (BS), in via Mantova 39; Codice Fiscale 01240770170; Numero R.E.A. BS - 247080.

### **3.2 L'Amministratore Unico**

La rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio spetta, a norma di Statuto, all'Amministratore Unico nella persona della Signora Elena Maruti nata a Desenzano del Garda il 24 settembre 1967, Codice Fiscale MRTLNE67P64D284T, domiciliata a Desenzano del Garda (BS) Località Monte Modrignolo 3, CAP 25015.

All'Amministratore Unico sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcun limite, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge e fatta eccezione per il compimento delle seguenti operazioni, per le quali sarà necessario il rilascio

---

della preventiva autorizzazione da parte dei soci da assumersi con il consenso di tanti soci portatori del 75% del capitale sociale:

- 1) acquisto, vendita, permuta di beni immobili anche tramite operazioni di leasing, o di partecipazioni sociali di importo superiore a euro 500.000,00;
- 2) costituzione o modificazione o estinzione di diritti reali su detti beni di importo superiore a euro 500.000;
- 3) erogazioni di prestiti ed assunzioni di finanziamenti nei confronti di società collegate o controllate per un importo superiore a euro 500.000;
- 4) rilascio di garanzie reali e/o fidejussioni bancarie a favore di terzi, ad eccezione di quello inerente le normali operazioni commerciali di importo superiore a euro 500.000.

L'Amministratore Unico ha inoltre la facoltà di nominare, nei limiti consentiti dalla legge, direttori tecnici, amministrativi, generali e procuratori, determinandone i poteri all'atto di nomina. All'amministratore unico, vengono conferiti i poteri quale responsabile tecnico della sicurezza nei luoghi di lavoro (c.d. "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del d. lgs. 81/2008 e smi) per le questioni sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro della società, nonché per tutte le attività ad essa facenti capo e/o da essa direttamente gestite, con ampi poteri autorizzativi e decisori compreso quelli riguardanti gli aspetti economici relativamente agli adempimenti che si rendessero necessari per la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori. Il datore di lavoro avrà pertanto i seguenti compiti non delegabili:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del d. lgs. 81/2008 e smi; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Il datore di lavoro dovrà adempiere, direttamente o per il tramite di dirigenti delegati incaricati, a quanto previsto dall'art. 18 del d. lgs.

81/2008 e smi, impegnandosi inoltre a fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle mattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro è tenuto altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19,20,23,24 e 25 del d. lgs 81/2008 e smi ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti

---

obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. All'amministratore unico sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse soltanto quelle che siano dalla legge o dallo statuto riservate tassativamente all'assemblea.

### **3.3 L'oggetto sociale**

La società ha per oggetto la seguente attività:

- realizzazione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e piste aeroportuali e relative opere complementari; esecuzione di movimenti di terra; opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente; lavori di demolizione e sterri; pavimentazioni speciali, opere di stabilizzazione terreni, ed esecuzione di acquedotti e fognature; costruzione di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie; opere murarie relative a complessi per la produzione e distribuzione di energia; opere fluviali di difesa e sistemazione idraulica; impianti di trattamento rifiuti; impianti esterni di illuminazione; opere di ingegneria naturalistica; realizzazione e manutenzione del verde e arredo urbano.

La società, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni anche a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di disposto dall'articolo 113 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385. La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal d.l. 415/96.

### **3.4 Il Revisore Unico**

Il controllo legale dei conti è affidato ad un Revisore Unico, nominato con atto del 17/04/2019, nella persona del Dott. Claudio Buson Nato a Carpenedolo (BS) il 05/04/1961, Codice Fiscale BSNCLD61D05B817R, domiciliato a Manerba del Garda (BS) Via L. Ariosto 1 CAP 25080

---

### **3.5 L'organigramma**

L'Amministratore Unico sovrintende la struttura aziendale, le cui funzioni sono logicamente suddivise tra funzioni di linee e funzioni di staff raffigurate nell'organigramma funzionale riportato in Figura 1.

- Amministratore Unico
- Alta Direzione
- Settore personale
- Settore tecnico commerciale
- Settore amministrativo e finanziario controllo di gestione
  - Controllo di gestione
  - Settore centro elaborazione dati (CED)
- Settore acquisti e manutenzione
- Responsabili sistema gestione ambiente, sicurezza e qualità
- Settore Centro Elaborazione Dati
- Settore impresa:
  - Centro operativo
  - Preposti di cantiere
  - Direzione tecnica
  - Segreteria tecnica
  - Progettazione
  - Topografia
- Responsabile controllo produzione/terre e rocce
- Topografia

L'organigramma è soggetto a frequenti aggiornamenti; l'organigramma riportato in figura 2 deve quindi intendersi soggetto a modifiche approvate dall'alta direzione.

**ORGANIGRAMMA FUNZIONALE**  
**Ditta Antonutti S.r.l.**




Figura 1: Organigramma Antonutti Srl

**3.6 Il contratto di servizi tra Vezzola e Antonutti**

E' vigente il contratto di service tra Vezzola, in persona del suo Legale Rappresentante, Giovanni Vezzola, nato a Desenzano del Garda (BS), il 19 novembre 1940 e Antonutti srl, con sede legale in Lonato del Garda (BS), Via Mantova n. 65, nonché Sede Amministrativa ed Unità Operativa sempre in Lonato del Garda in Via Mantova 39, in persona del suo Legale Rappresentante Sig.ra Elena Maruti nata a Desenzano del Garda BS il 24/09/1967. Tale contratto viene periodicamente rinnovato, di norma con cadenza annuale.

Antonutti intende avvalersi della collaborazione di Vezzola per la gestione tecnica e amministrativa delle proprie attività. In particolare Antonutti affida a Vezzola i seguenti servizi:

- Messa a disposizione sistemi informatici hardware e software;
- Messa a disposizione di Uffici e Servizi Igienici;
- Messa a disposizione di Area Parcheggio Mezzi e Deposito Carburanti;
- Servizio di consulenza sulla sicurezza e RSPP;
- Servizio di predisposizione contratti di appalto e di subappalto;

- Gestione Ufficio del Personale e segreteria
- Gestione Ufficio Acquisti
- Gestione Manutenzione Mezzi Aziendali
- Servizio di predisposizione e mantenimento certificazioni aziendali (QSA)

A fronte di tali servizi Antonutti riconosce a Vezzola un pagamento forfettario annuo.

L'OdV è chiamato a monitorare il rapporto tra la Società e Antonutti nell'ambito dei processi oggetto del contratto tenendo conto dell'effetto sui livelli di rischio di commissione di reati presupposto della condizione di "parti correlate".

## **4 Il codice etico**

L'attuazione da parte di tutti i Destinatari dei principi elaborati nel Codice Etico è volta a favorire e promuovere il rispetto, oltre che dei valori etici di Antonutti, degli obblighi generali di equità, onestà, trasparenza nonché di diligenza, correttezza e lealtà che debbono qualificare il comportamento nell'ambiente di lavoro, gli adempimenti delle prestazioni di lavoro e di opera, le attività di negoziazione, assunzione e adempimento delle obbligazioni della Società o verso la Società.

I principi, le regole di comportamento, i Destinatari e le modalità di diffusione sono descritti nel documento "Codice Etico" allegato al Modello e scaricabile dal sito web di Antonutti.

Il Codice Etico di Antonutti deve essere rispettato da tutti coloro i quali operano per conto di Antonutti o vengano in contatto con la Società, inclusi i fornitori e gli appaltatori.

La violazione delle previsioni del Codice Etico comporta l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi di Legge e dei CCNL. Con riferimento ai dipendenti occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili, sia per quanto riguarda la forma dell'esercizio di tale potere.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, del Codice Etico e delle Procedure costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro subordinato ed illecito disciplinare.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231 costituisce elemento essenziale del "Processo 231" (cfr. ii. Il "Processo 231").

Antonutti Srl, in aderenza a quanto previsto dal Codice Etico, riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione degli affari e delle attività aziendali impegnandosi al rispetto dei legittimi interessi dei propri stakeholders e della collettività in cui opera.

---

Non sono etici, e favoriscono l'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti dell'Ente, i comportamenti di chiunque, singolo od organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando le posizioni di forza.

In ogni caso il perseguimento dell'interesse dell'Ente non può mai giustificare una condotta contraria ai principi enunciati nel Codice Etico.

## **5 L'Organismo di Vigilanza (OdV)**

L'OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, proponendone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo della Società, in posizione terza e indipendente rispetto agli altri organi della stessa.

### **5.1 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza**

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D.lgs 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di controllo e di iniziativa, che consentano di vigilare efficacemente sull'aggiornamento, sull'adeguatezza e sull'efficace attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza ("OdV") è nominato con atto del CdA.

Ai fini dello svolgimento del suo ruolo, come definito dal Dlgs 231/2001, l'organo dirigente attribuisce all'OdV i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessarie.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza e risponde del proprio operato direttamente all'organo dirigente. Non è legato alle strutture operative aziendali da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la piena autonomia e indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati. Le funzioni di componente dell'OdV non sono delegabili.

L'Organismo di Vigilanza valuta periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti e propone all'organo dirigente le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

Qualora ritenuto opportuno l'OdV disciplina le regole operative per il proprio funzionamento formalizzandole in apposito regolamento.

È attribuita all'organo dirigente la facoltà di convocazione dell'OdV nei casi ritenuti opportuni.

L'OdV, per ogni esercizio solare, richiede un budget di spesa. Tale budget deve essere

---

approvato dall'organo dirigente.

L'organo dirigente approva un budget annuale a beneficio dell'OdV allo scopo di rendere effettiva l'autonomia dei poteri di controllo e di iniziativa dell'OdV stesso. La mancata approvazione dell'importo di spesa previsto dal budget da parte dell'organo dirigente potrà essere giustificata solo sulla base di specifiche motivazioni. Nei limiti del budget approvato dall'organo dirigente, l'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi, ed è autorizzato a rimandare a chi dotato dei corrispondenti poteri di firma nell'ambito della Società per sottoscrivere i relativi impegni. Il predetto budget potrà essere integrato in corso d'anno, sempre con delibera dell'organo dirigente, in funzione di specifiche esigenze manifestate dall'OdV.

L'uso del budget è a discrezione dell'OdV.

L'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali, ovvero, ricorrendone la necessità o l'opportunità, a consulenti esterni di comprovate qualità professionali.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a presentare all'organo dirigente, in sede di relazione periodica delle attività svolte, il rendiconto delle spese eventualmente sostenute nel precedente periodo.

Ai componenti dell'OdV compete il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute nell'espletamento dell'incarico, nonché il riconoscimento di un compenso su base annua stabilito dall'organo dirigente e fissato per tutta la durata dell'incarico conferito.

## ***5.2 Nomina, e durata in carica del componente dell'Organismo di Vigilanza***

L'Organismo è un organo unipersonale o pluripersonale. L'AU di Antonutti provvede alla nomina del/dei componente/i dell'Organismo e alla determinazione del compenso annuo, fissato per tutta la durata della carica.

L'OdV resta in carica per un periodo di tre anni dalla data di nomina.

Dopo la scadenza del triennio l'OdV può operare, in accordo con l'azienda, in regime di "prorogatio"; in questo caso, l'effettiva cessazione delle funzioni decorre dal momento in cui l'OdV venga ricostituito.

I componenti dell'OdV possono recedere dall'incarico dando preavviso di almeno tre mesi. In tale caso avranno diritto al compenso per il solo periodo in cui hanno effettivamente ricoperto la carica.

### **5.3 L'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti**

L'OdV è dotato della necessaria e specifica professionalità, nonché della autonomia richiesta per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Organismo. La professionalità e la competenza dei componenti dell'OdV devono essere comprovate dai relativi titoli.

L'OdV deve essere costituito, almeno nella figura del Presidente, da persone indipendenti dalla Società. L'indipendenza è assicurata se la persona:

- non è legata alla Società da alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;
- non deve avere alcun rapporto di parentela e di coniugio con i membri dell'Organo Amministrativo e dell'organo di controllo della società;
- non intrattiene, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Ogni componente l'OdV deve possedere i seguenti requisiti etico soggettivi:

- "indipendenza mentale e formale" come definita dalla Convenzione Europea nella raccomandazione del 16 maggio 2002;
- autonomia finanziaria, reddituale e patrimoniale rispetto all'ammontare del compenso percepito per l'incarico di membro dell'OdV conferito dalla Società, nel senso che detto compenso non potrà in ogni caso essere superiore al 20% del totale complessivo dei redditi lordi annui dichiarati dal membro dell'OdV.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- autonomia e indipendenza. L'OdV deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve intrattenere rapporti unicamente con lo staff, con il vertice aziendale;
- professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. I componenti dell'OdV devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per identificare quelli già commessi e le relative cause, nonché per verificare che gli appartenenti all'organizzazione aziendale rispettino il Modello 231;
- continuità di azione. Tale requisito, impone il costante monitoraggio del Modello 231 da parte dell'OdV. A tale scopo è utile la definizione di un piano di lavoro, la verbalizzazione di attività di vigilanza con cadenza almeno trimestrale e l'acquisizione dei "flussi informativi".

Oltre a quanto sopra indicato costituiscono causa di ineleggibilità a membro dell'Organismo le seguenti circostanze di fatto e di diritto:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 Codice Civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione dai pubblici uffici);
-

- essere stati condannati a seguito di sentenza, ancorché non definitiva, o emessa ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
  - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
  - per uno dei reati previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile, espressamente richiamati dal Decreto;
  - per un reato che importi la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  - per uno o più illeciti previsti dal Decreto;
- aver subito in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
- aver subito le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D.lgs 58/1998 (Testo Unico della Finanza).

L'assenza delle cause d'ineleggibilità previste nel presente paragrafo sono oggetto di autocertificazione scritta da parte di ogni componente l'OdV all'atto dell'accettazione dell'incarico.

#### **5.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

In base a quanto disposto dal D.Lgs 231, le funzioni svolte dall'OdV possono essere schematizzate come segue:

- valutazione dell'adeguatezza del Modello 231, ovvero dell'idoneità dello stesso, in relazione alle caratteristiche dell'impresa e alla tipologia di attività, a evitare i rischi di commissione dei reati. Questo presuppone un'attività continua di aggiornamento/
-

revisione del Modello 231 non solo alle mutate realtà organizzative aziendali, ma anche a eventuali mutamenti del Decreto 231. Gli aggiornamenti possono essere proposti dallo stesso OdV, ma l'adozione è appannaggio unicamente dell'organo dirigente;

- vigilanza sull'effettività del Modello 231, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti effettivi e modello definito.

L'OdV, invece, non ha compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

Per poter svolgere in maniera efficace le predette funzioni, l'OdV può esercitare una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello 231;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni e così via;
- svolgere indagini interne e condurre attività ispettive per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello 231;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231 e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello 231 stesso, contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione, divulgare materiale informativo ecc.).

A tal fine l'OdV avrà facoltà di:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare la propria attività;
- accedere a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni a esso attribuite ai sensi del Decreto 231;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231;
- disporre che i responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello 231 e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dal suo Presidente e può essere chiamato a riferire dall'Alta Direzione e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

---

## **5.5 Attività di reporting**

L'OdV riporta:

- tramite relazione scritta, con frequenza annuale, all'organo dirigente;
- su chiamata dell'organo dirigente su base continuativa.

La relazione annuale deve contenere quanto meno le seguenti informazioni:

- una sintesi delle attività svolte nel periodo considerato;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice di comportamento aziendale;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
- le novità normative che richiedono un aggiornamento del Modello;
- un rendiconto delle spese sostenute.

## **5.6 Flussi informativi nei confronti dell'ODV**

L'OdV è destinatario di informative periodiche su fatti pertinenti l'efficace attuazione del Modello e di segnalazioni circa eventuali violazioni del Modello 231. A tal fine l'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231 impone l'istituzione di canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo stesso.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società sono tenuti a informare tempestivamente l'OdV in ordine a ogni violazione o sospetto di violazione del Modello 231, dei suoi principi generali e del Codice Etico in relazione ai reati previsti dal Decreto 231, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Presidente dell'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al
-

Decreto 231, avviate anche nei confronti di ignoti;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto 231;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231;
- notizie relative all'effettiva attuazione – a tutti i livelli aziendali – del Modello 231;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dalle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto 231;
- informazioni o attestazioni periodiche richieste dall'OdV ai responsabili aziendali.

In linea con quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231, le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail) e inoltrate al Presidente dell'OdV. Lo stesso Presidente dell'OdV agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della Società.

### **5.7 Obblighi di riservatezza**

Ogni componente dell'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni. Tale obbligo tuttavia, fermo restando il dovere di tutela della riservatezza dell'identità degli eventuali segnalanti come disposta nel precedente paragrafo, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Il componente dell'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. In ogni caso, ogni informazione in possesso del componente dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente e, in particolare, in conformità con la Legislazione vigente in materia di "privacy". L'inosservanza dei suddetti obblighi, nei casi di maggiore gravità, implica la decadenza dalla carica di membro dell'OdV.

### **5.8 Cause di rinuncia, decadenza, revoca, incapacità, morte**

Nel caso in cui il componente dell'OdV intenda rinunciare all'incarico conferitogli, deve darne comunicazione scritta all'organo dirigente. La sostituzione dovrà avvenire con tempestività, indicativamente entro 30 giorni dalla precipitata manifestazione della rinuncia. Analoga procedura di nomina è adottata nel caso di sostituzione del componente dell'OdV per ragioni

---

diverse dalla rinuncia. Il CdA specifica la scadenza della nomina del nuovo componente. Ove non specificato, il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'OdV preesistente.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico di membro dell'OdV il verificarsi, anche sopravvenuta, di una delle cause di ineleggibilità indicate nel precedente paragrafo "Requisiti dell'Organismo di Vigilanza".

La revoca dell'Organismo può essere adottata solo con decisione dell'organo dirigente, sentito il componente dell'OdV stesso. La revoca può essere disposta solo per giusta causa e la decisione dell'organo dirigente dovrà essere assunta sentito il parere dell'organo di controllo.

## **6 Formazione e diffusione del Modello**

### **6.1 Formazione del personale**

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, Antonutti assicura un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento a esso riferibili. Tale principio è attuato dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza.

La diffusione del Modello e l'informazione al personale in merito al contenuto del Decreto e agli obblighi derivanti dalla sua attuazione, vengono realizzate all'atto dell'assunzione, attraverso la consegna di una specifica informativa e delle procedure/regole di comportamento riferibili ai diversi Destinatari.

Il Modello, insieme alle procedure a esso riferibili sono disponibili nella rete intranet aziendale, mentre il Codice Etico è pubblicato sul sito Internet del Gruppo. Per quanto riguarda la formazione, Antonutti prevede periodicamente una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento a esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

Tale attività è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano. A tale fine la Società predispone specifici programmi di formazione adeguati all'utenza cui sono destinati e ai rischi connessi all'esercizio di ciascuna attività.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata dalle competenti funzioni aziendali e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di

---

presenza. L'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative e operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura dei soggetti Delegati, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile Direzione del Personale di Antonutti predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla Legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

### **6.2 *Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi***

Ai soggetti esterni alla Società (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società in conformità al Modello e al Codice Etico. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dei Modelli o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile, nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

### **6.3 *Misure a tutela delle segnalazioni (Whistleblowing)***

È causa di contestazione e successiva eventuale sanzione disciplinare nei confronti di dipendenti, amministratori e di terzi secondo i criteri di valutazione sopra esposti (gravità, intenzionalità, ecc.):

- la violazione delle riservatezza sull'identità delle persone che abbiano segnalato secondo la Legge 30/11/2017 n° 179, reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro;
- effettuare false segnalazioni fatte avvalendosi illegittimamente delle facoltà definite dalla Legge 30/11/2017 n° 179 per ottenere vantaggi personali o di soggetti collegati o per danneggiare altre persone;
- causare illegittimo pregiudizio alle persone che siano eventualmente oggetto delle segnalazioni pervenute ai sensi della Legge 179/2017.

## **7 Sistema disciplinare e sanzionatorio**

---

## **7.1 Principi generali**

Ai sensi degli art. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto Legislativo 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituiscono condizione "sine qua non" per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Il Codice Etico, il Modello e le procedure ed i protocolli ad esso collegati costituiscono l'insieme di norme alle quali tutto il personale deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai CCNL applicabili. La violazione delle previsioni di tali documenti comporta l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi di Legge e dei CCNL. Le sanzioni a carico dei lavoratori dipendenti sono applicate in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti e agli accordi sindacali.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare e/o di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori, ecc.).

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Modello rientrano nell'esclusivo potere degli organi della Antonutti competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dalla Legge, dallo Statuto o dalle deleghe o procure assegnate.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere segnalata all'OdV, che deve essere sempre immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello e delle procedure richiamate.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Codice Etico, dal Modello e dalle procedure e dai protocolli ad esso collegati costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Antonutti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, Codice Civile.

Parimenti, la violazione delle regole comportamentali previste dal Codice Etico, dal Modello e dalle procedure e dai protocolli ad esso collegati da parte dei dipendenti della Antonutti, soggetti al CCNL, costituisce sempre illecito disciplinare.

## **7.2 Violazioni**

Costituiscono illecito disciplinare le violazioni consistenti in:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o di procedure emanate nell'ambito del Modello Organizzativo e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza di cui si dovrà dare tempestiva informazione al superiore gerarchico o all'organo dirigente;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sotto-posti e circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e/o di procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati da procedure;
- mancata tutela della riservatezza sull'identità di chi abbia segnalato illeciti, mancata astensione da azioni di ritorsione nei confronti di chi abbia segnalato illeciti e uso e fornitura di informazioni false nella segnalazione di illeciti.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione. Relativamente ai procedimenti disciplinari e all'irrogazione

---

delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management di Antonutti.

Nell'applicare le sanzioni in caso di violazioni accertate, la Società, tramite i propri organi a ciò competenti, assicura, oltre al rispetto dello statuto dei lavoratori e del CCNL, il rispetto del principio di equità, evitando discriminazioni di ogni tipo. Nello stabilire il peso delle singole sanzioni si terrà conto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- gravità delle conseguenze per la società e per il personale della stessa;
- eventuale recidiva;
- livello dei presidi posti dal Modello avverso la violazione commessa;

### **7.3 Provvedimento per inosservanza da parte dei dipendenti non Dirigenti**

Le sanzioni comminabili nei confronti dei dipendenti della Antonutti sono quelle previste dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicabile.

### **7.4 Provvedimenti per inosservanza da parte dei dirigenti e dei Consiglieri**

Provvedimenti per inosservanza da parte dei dirigenti: in caso di violazione l'OdV deve darne comunicazione all'organo dirigente e/o deve verificare che siano avviati i procedimenti al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e dal CCNL applicabile.

In mancanza di un sistema sanzionatorio definito nel CCNL applicabile ai dirigenti, le sanzioni applicabili possono essere costituite da:

- a) richiamo formale scritto;
- b) sanzione pecuniaria commisurata agli emolumenti percepiti;
- c) revoca, totale o parziale, delle eventuali procure;
- d) licenziamento ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile, che deve essere deciso dall'organo dirigente o dal delegato competente in esito alla procedura condotta ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970.

Per i casi che saranno ritenuti di minore gravità, il titolare del potere disciplinare potrà disporre un provvedimento di carattere conservativo.

---

Provvedimenti per inosservanza da parte dell'Amministratore Unico: i comportamenti in violazione del Modello, dei protocolli e delle procedure aziendali da parte dell'AU sono comunicati all'AU e valutati dall'OdV che può interpellare per chiarimenti lo stesso AU.

In casi di particolare gravità, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società, l'OdV informa l'Assemblea - o il collegio Sindacale, come tramite verso i soci, qualora venisse nominato - per le valutazioni del caso.

L'Assemblea adotta i provvedimenti del caso:

- a) richiamo formale scritto;
- b) sanzione pecuniaria commisurata agli emolumenti percepiti;
- c) revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

### ***7.5 Provvedimenti nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori, institori, procuratori***

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto 231/2001 e/o del Codice Etico e del contratto, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello o delle procedure per la sua attuazione da parte di collaboratori o partner commerciali, nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere, deve essere sempre informato il Responsabile della Direzione competente nonché l'OdV mediante relazione scritta.

La violazione, laddove possa esporre la Società ad un concreto rischio di applicazione delle sanzioni di cui al Decreto, comporterà la risoluzione immediata del rapporto contrattuale. A tal riguardo, nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere e futuri, Antonutti si impegna a far accettare ai propri collaboratori e partner commerciali il proprio Codice Etico. Saranno altresì predisposte clausole contrattuali ad hoc che la Società si impegna ad inserire nei contratti con collaboratori e partner commerciali.